

SPETT.LE COMUNE PORTO EMPEDOCLE
VIA ROMA, 1
92014 PORTO EMPEDOCLE – AG
C.ATT.SINDACO RAG.FERRARA
C.ATT.ASSESSORE SIG.LAZZARA
FAX 0922 535313 oppure
FAX 0922 638837

E per conoscenza

SPETT.LE PROVINCIA REGIONALE
AGRIGENTO/UFF.PRESIDENZA
C.ATT.PRESIDENTE
DOTT. VINCENZO FONTANA
ufficiostampa@provincia.agrigento.it

E per conoscenza

SPETT.LE REGIONE SICILIA
C.ATT.NE PRESIDENTE
DOTT. SALVATORE CUFFARO
dilloacuffaro@regione.sicilia.it
oppure
urp_segrgen@regionesicilia.it

OGGETTO: PROTESTA FORMALE A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE EMPEDOCLINA PROTEZIONE CANI RANDAGI ONLUS (VIA DELLE ACACIE,12 – 92014 PORTO EMPEDOCLE – AG)

Come già più volte sottolineato attraverso petizioni, telefonate e fax, alle quali fino ad oggi nessuno ha avuto la cortesia di rispondere, siamo a rimarcare il nostro disappunto circa il comportamento che il comune sta tenendo nei confronti del canile provvisorio sito presso l'ex area Montedison sostenuto dall'Associazione Animalista Protezione Cani Randagi e nella persona della Sig.ra Assuntina Dani Rametta, comportamento che affama e lascia morire per malattia 180 cani tra adulti e cuccioli.

Rimarchiamo, pertanto, quanto segue:

- i cani randagi hanno un proprietario, il comune
- il randagismo non è appannaggio delle associazioni animaliste e di pochi volontari di buon cuore
- la legge quadro n. 281 del 14 agosto 1991 insieme a quella regionale siciliana n. 15 del 03/07/2000 (istituzione dell'anagrafe canina e norme per la tutela degli animali da affezione e la prevenzione del randagismo) sono state promulgate con lo scopo di tutelare gli animali da affezione, di proteggere gli animali randagi e di prevenire il randagismo. E' l'ente locale che deve provvedere allo stanziamento di fondi per il mantenimento dei cani randagi.
- L'art. 23 della legge 179 del 31 luglio 2002 (disposizioni in materia ambientale del 28 agosto 2002) ha modificato un art. del decreto legislativo n. 22 del 1997 sul riciclaggio svincolando così i residui e le eccedenze derivanti dalle preparazioni delle cucine di qualsiasi tipo di cibo solido e / o liquido non entranti nel circuito distributivo di somministrazione dal ciclo dei rifiuti, i quali possono essere destinati alle strutture di ricovero di animali d'affezione di cui alla legge 281/91, quindi anche le mense delle fabbriche, le scuole, gli asili possono destinare al canile avanzi di cibo opportunamente smistati.

Per concludere ricordiamo che OGNI ANIMALE HA DIRITTO ALL'ESISTENZA, AL RISPETTO ED ALLA PROTEZIONE: il diritto esiste ed è sancito dalla legge italiana.

In fede
(Cognome, Nome e città)